

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Genova codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26.09.1950, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 marzo 2019, nel seguito indicata come "l'Università",

e

Liguria Digitale S.p.A., con sede legale in Genova, via E. Meloni 77 16152, pec: protocollo@pec.liguriadigitale.it, partita iva 02994540108, rappresentata dal proprio Direttore Generale, Ing. Enrico Castanini, nato a Genova il 26.06.1956 domiciliato per la presente carica presso la sede della Società,

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- Liguria Digitale, già Datasiel S.p.a. costituita ai sensi della L.R. 9 aprile 1985, n. 17, è oggi una Società per Azioni strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti Soci che esercitano congiuntamente sulla stessa, secondo il modello del "in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative. Liguria Digitale svolge per i Soci le attività previste dalla legge (art. 10, com-

ma 3, L.R. 42/2006) e dallo Statuto, con lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura dell'informazione e del digitale quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico. La Società svolge inoltre compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti Soci.

- Il digitale è uno dei più importanti strumenti per la capacità di connettere, comunicare, rendere efficaci e veloci. Una strategia per il digitale è quindi fondamentale per utilizzare al meglio la tecnologia nello specifico della realtà regionale ligure.

Ciò al fine, in particolare, di portare connettività, eliminare la carta e digitalizzare i processi, dare evidenza della nostra regione nella rete globale, fornire ai cittadini e alle imprese servizi digitali utili per evitare spostamenti, code agli sportelli, processi farraginosi.

- Liguria Digitale realizzerà pertanto una serie di azioni ad alto contenuto di innovazione e nel rispetto di elevati standard di sicurezza con riferimento a svariati servizi e ambiti di intervento:

- ✓ servizi per la Sanità: Fascicolo Sanitario Elettronico, Diagnostica Regionale in Rete, Servizi integrati per l'assistenza domiciliare di persone fragili, Centro Unico Prenotazioni 2.0, Telemedicina, Ricetta

Dematerializzata, Sistema Informativo Socio Sanitario, Smart Health, Servizi Centralizzati di supporto per la Sanità;

✓ servizi per la Regione: Piattaforma per la gestione fondi di finanziamento, IoT Field Control (utilizza piattaforma IoT e piattaforma Big Data Analysis), Marketing Territoriale, Pago PA e fatturazione elettronica;

✓ servizi per il Comune di Genova: Fascicolo del Cittadino, Piattaforma Politiche del Lavoro, Modello digitale dati pioggia e livello idrometrico;

✓ servizi di Comunicazione: Comunicazione Multicanale e integrata;

✓ servizi Infrastrutturali: Liguria Wi.Fi. 3.0, Centro Competenze Digitali, Lig-X, Innovazione Liguria (piattaforme di collaborazione B2B, cloud brokering, blockchain a beneficio dei Poli liguri di ricerca e innovazione);

✓ Sicurezza: metodologie e strumenti per il monitoraggio e la prevenzione di incidenti in ambito Cyber Security;

✓ Sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

• L'Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione, nei campi dell'ingegneria, dell'informatica ed in tutti i settori scientifici disciplinari connessi, nonché nelle discipline correlate ai temi economico gestionali ed ai processi comunicativi avanzati, esprimendo competenze pienamente riversabili nelle azioni prima citate.

• E' interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collabo-

razione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli Enti oggetto della presente convenzione e di favorire la diffusione della cultura d'impresa.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Le Parti convengono circa la possibilità di intraprendere iniziative nell'ambito delle sottototate finalità, sulla base di percorsi che risulteranno meglio definiti mediante la stipula di appositi accordi attuativi redatti fra Liguria Digitale e le diverse strutture universitarie interessate (dipartimenti/scuole/centri), nel rispetto della presente convenzione quadro e della vigente normativa. Le citate le iniziative potranno riguardare:

➤ collaborazioni per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

a) Liguria Digitale dichiara la propria disponibilità a offrire collaborazione e supporto per attività quali:

- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;

- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da regolarsi attraverso le convenzioni attuative previste dalla normativa vi-

gente;

- l'organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui l'Università degli Studi di Genova e Liguria Digitale aderiscono;
- l'organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
- l'organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti *ad hoc* da parte sia di docenti dell'Università sia di esperti di Liguria Digitale.

b) Liguria Digitale, previo accertamento della disponibilità di fondi, è inoltre disponibile a:

- finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
- finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato;
- partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari.

c) Le sopra citate attività saranno, per quanto possibile, pianificate annualmente di concerto tra le Parti e saranno subordinate all'approvazione delle strutture universitarie interessate (dipartimenti/scuole/centri) nelle cui delibere verranno definite modalità e condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione. Analogamente la Società potrà avviare tali iniziative subordinatamente all'accertata di-

sponibilità per parte sua dei fondi destinabili e della compatibilità con le proprie esigenze tecnico organizzative.

➤ collaborazioni per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

a) L'Università e Liguria Digitale favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori di interesse comune, definendo quindi nei correlati accordi attuativi l'oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare, le modalità di erogazione dei contributi e tutte le prestazioni relative all'esecuzione dei programmi di ricerca, la disciplina relativa all'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza; tali accordi attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole del presente accordo ed adottati nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in *partnership* di specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui

l'Università e Liguria Digitale partecipano;

- promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio;

- promozione della cultura del management dell'innovazione.

Articolo 3 – Comitato Operativo

3.1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti costituiscono uno specifico Comitato Operativo, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell'accordo, composto da un referente scelto da ciascuna delle Parti all'interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee di azioni comuni, verificandone periodicamente la realizzazione, valutando e promuovendo le diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali.

3.2. Il Comitato Operativo potrà di volta in volta decidere il coinvolgimento di altri soggetti esperti interni all'Ateneo ed alla Società, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto.

3.3. I componenti del Comitato Operativo non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e di Liguria Digitale S.p.A. ogni costo e spesa relativa al referente che ciascuna di esse ha designato.

Art. 4 – Oneri economici

4.1. La presente Convenzione non comporta ordinariamente oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente Convenzione, saranno regolati sulla base di specifici accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e or-

ganizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 - Durata ed eventuale rinnovo

5.1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per uguale periodo, previa delibera dell'Organo Competente. Secondo i principi generali dell'attività amministrativa enunciati nell'art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa, resta escluso il tacito rinnovo.

5.2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

5.3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 6 - Recesso o scioglimento

6.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

6.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

6.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

6.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale

7.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

7.2 Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

7.3 In ogni caso, salvo contraria pattuizione risultante dagli accordi attuativi, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi e ai prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 8 – Riservatezza

8.1 Ai fini della presente convenzione, per “informazioni confidenziali” si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque informazione, dato o conoscenza riguardante la collaborazione oggetto della presente convenzione, nonché qualunque informazione, dato o conoscenza relativa all’attività di ciascuna delle due Parti, trasmesse da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della convenzione stessa.

8.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

- diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della convenzione;
- è ottenuta dalla Parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- è accertata o sviluppata dalla Parte ricevente in modo indipendente.

8.3 Le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, per la durata della presente convenzione a non divulgare le informazioni confidenziali, né in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessi-

bili a soggetti terzi e a non utilizzarle, né in tutto, né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 9 - Sicurezza

9.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. si stabilisce che il datore di lavoro di Liguria Digitale S.p.A. assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso Liguria Digitale S.p.A.

9.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Liguria Digitale S.p.A. ospitato nei locali dell'Università.

9.3 Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.

9.4 Si demanda ai singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Coperture assicurative

10.1 L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Liguria Digitale S.p.A. sono in regola

con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

10.2 Liguria Digitale S.p.A. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione quadro presso i locali dell'Università.

10.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione quadro e agli accordi attuativi di cui all'art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 12 - Incompatibilità

12.1 Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

12.2 In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13 – Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

13.1 Liguria Digitale e Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, organizzativi e gestionali adottati da ciascuna Parte ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e i correlati Codici di comportamento e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.

13.2 L'inosservanza, anche parziale, dei richiamati Modelli e Codici di Comportamento, costituisce grave inadempimento alla presente convenzione, per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d'ora, riservata la facoltà, previo invio di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:

- sospendere l'esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali accordi attuativi fino alla cessazione dell'inadempimento;
- risolvere la convenzione, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall'altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Art. 14 – Controversie

14.1 Le Parti, attraverso i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati, concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia

che dovesse insorgere dall'esecuzione della presente convenzione. In caso di mancata conciliazione, la risoluzione di ogni controversia inerente alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione ed applicazione della presente convenzione è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Genova.

Art. 15 – Registrazione

15.1 Il presente Atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

15.2 Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

15.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. S.p.A. L'Università con nota scritta chiederà a Liguria Digitale il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Liguria Digitale S.p.A.

Il Rettore

Il Direttore Generale

Prof. Paolo Comanducci

Ing. Enrico Castanini